

## **Proposta di Legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (A.S. 1236)**

All'articolo 10, comma 3, capoverso "Art. 321-bis", sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3 dopo le parole "nel possesso dell'immobile medesimo" sono aggiunte le seguenti: " , ovvero, su richiesta del denunciante, nominano l'istituto di cui all'art. 159 disp. att. c.p.c. quale custode giudiziario";
- b) Al comma 4 dopo le parole "nel possesso del medesimo," aggiungere le seguenti: "ovvero, nel caso in cui ragioni di sicurezza o di ordine pubblico lo impongano o lo giustificino, o su richiesta del denunciante, nominano l'istituto di cui all'art. 159 disp. att. c.p.c. quale custode giudiziario,";
- c) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Nei casi di nomina del custode giudiziario di cui al comma 3, le attività di restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, ovvero la reintegrazione nel possesso, vengono effettuate dal custode medesimo. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che il denunciante reintegrato non riconosce come propri, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli assegnando un termine non inferiore a due giorni. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode ne cura lo smaltimento o la distruzione. Gli oneri di custodia sono a carico della parte istante, che potrà rivalersi sull'occupante arbitrario"

### **Relazione illustrativa**

La proposta emendativa è finalizzata a consentire la nomina di un custode professionale (soggetto istituzionale dotato di personale specializzato e di mezzi per far fronte ad ogni evenienza, che operi in sinergia con gli ufficiali di polizia giudiziaria) in temporanea alternativa al proprietario o al detentore legittimo, su richiesta dello stesso denunciante o nei casi di diniego all'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, qualora ragioni di sicurezza o di ordine pubblico lo impongano o lo giustificino.

La situazione prevista dal comma 3 è quella in cui l'occupante, presente al momento dell'accesso degli ufficiali di polizia giudiziaria nell'unica abitazione effettiva del denunciante, adempie all'ordine di immediato rilascio senza rifiuti o resistenze. In questo caso la proposta emendativa prevede che la nomina del custode sia effettuata nel solo caso in cui il denunciante ne faccia richiesta.

Nelle ipotesi di cui al comma 4, che prevedono la disposizione coattiva del rilascio da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria o per l'assenza dell'occupante, o per diniego, resistenza o rifiuto dello stesso, e, pertanto, una situazione più conflittuale, la nomina del custode professionale è prevista sia su istanza del denunciante, sia nelle ipotesi in cui ragioni di sicurezza o di ordine pubblico lo impongano o lo giustificino.

La nomina di un custode terzo imparziale, nella fase in cui sono in corso di acquisizione e di accertamento gli elementi probatori definitivi, da un lato garantisce l'obiettivo primario perseguito dalla norma, costituito dalla tutela dell'unica abitazione effettiva del denunciante, realizzato mediante l'estromissione dell'occupante, dall'altro permette di mitigare gli effetti che l'intervento ablativo potrebbe avere sulla sicurezza di persone o cose o sull'ordine pubblico.

Questo contemperamento può essere determinante al fine di rendere effettiva l'applicazione della norma e la tutela degli interessi ad essa sottesi.

L'affidamento della custodia ad un soggetto terzo, nelle more degli accertamenti definitivi, consente di cristallizzare la situazione dell'immobile e dei beni in esso contenuti.

Permette, poi, di compiere quelle attività materiali che si dovessero rendere necessarie nel caso in cui le operazioni di rilascio siano avvenute nell'assenza dell'occupante (a titolo esemplificativo: la restituzione allo stesso di beni di prima necessità, di farmaci, di cibo per neonati), senza che si verifichi il contatto fra l'occupante ed il denunciante e senza l'impiego degli ufficiali di polizia giudiziaria in mansioni prettamente operative.

Scongiora, inoltre, il rischio di possibili strumentalizzazioni delle situazioni sopra descritte e consente di eseguire gli interventi minimi di ripristino e di messa in sicurezza dell'immobile che si rendessero necessari, qualora lo stesso abbia subito danneggiamenti che possano comprometterne il godimento.

Il tempestivo ripristino della situazione "*quo ante*", che pure costituisce l'obiettivo perseguito dalla norma, è comunque assicurato dall'esiguità dei termini stabiliti dalla medesima per l'adozione dei provvedimenti definitivi o per la perdita di efficacia di quelli provvisori assunti.

Sempre nell'ottica di sollevare gli ufficiali di polizia giudiziaria da mansioni meramente operative, la proposta emendativa prevede che le attività di restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, ovvero la reintegrazione nel possesso dell'immobile, vengano effettuate dal custode medesimo, ove nominato.

Al fine di evitare situazioni conflittuali in relazione ai beni mobili presenti nell'immobile liberato dagli occupanti, si prevede che l'individuazione di quelli non propri sia operata dal denunciante, che il termine per l'asporto sia estremamente ridotto e che lo sgombero sia attuato dal custode.

L'emendamento proposto di pone l'obiettivo di definire in termini molto ristretti la titolarità dei beni mobili presenti nell'immobile liberato da persone, per scongiurare il pericolo di strumentalizzazioni e per consentire al denunciante reintegrato di liberarsi dei beni abbandonati in tempi rapidi e senza ripercussioni.

La ragione dell'individuazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie quale custode risiede nelle peculiarità che contraddistinguono detto soggetto che opera professionalmente, istituzionalmente e territorialmente quale ausiliario del giudice.

Dall'applicazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.